



Roma, 4 OTT. 2007

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

7217
N. DAGLI/051139/10.3.1

PAX

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato

R O M A

OGGETTO: schema di disegno di legge recante attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
(PRESIDENZA - AFFARI REGIONALI)
(ESAME PRELIMINARE)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Schema di disegno di legge
di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

Art. 1
(Oggetto)

1. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia regionale, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, si svolge secondo quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 2
*(Definizione dell'intesa e presentazione del disegno di legge
per l'attribuzione dell'autonomia ampliata)*

1. L'atto di iniziativa della Regione, deliberato con le modalità e le forme stabilite dalla Regione medesima, è presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari regionali da lui delegato, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ove istituito dallo statuto regionale o, in caso di mancata istituzione, previa consultazione degli enti locali secondo modalità e forme determinate dallo statuto medesimo o da apposita legge regionale, che possono prevedere, a tal fine, l'acquisizione del parere delle associazioni rappresentative a livello regionale dei comuni e delle province. L'atto di iniziativa è corredato dal parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali o da una relazione concernente l'avviso formulato dagli enti locali consultati secondo le diverse forme e modalità di cui al presente comma.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari regionali da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza Stato-Regioni, propone all'approvazione del Consiglio dei Ministri lo schema di intesa fra lo Stato e la Regione, che prevede forme e condizioni particolari di autonomia. Nello schema di intesa sono altresì disciplinati i rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione, in coerenza ed in coordinamento con la disciplina generale di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e nel rispetto dei principi di perequazione e solidarietà.

3. Dopo la sottoscrizione dell'intesa da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione, il Governo delibera la presentazione in Parlamento dell'apposito disegno di legge per l'attribuzione dell'autonomia ampliata.

4. La legge reca le disposizioni che regolano le forme e le condizioni dell'autonomia regionale sulla base dell'intesa, che è allegata alla legge medesima, costituendone parte integrante.

5. La legge indica le norme contrastanti con l'intesa che cessano di avere efficacia, nei confronti della Regione interessata, dalla data di entrata in vigore della legge stessa o da una diversa data, se consentita dall'intesa.

Art. 3
(Verifica e revisione dell'intesa)

1. Lo Stato e la Regione sottopongono a verifica l'intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge attributiva delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia o nel più breve termine fissato dall'intesa stessa, che può anche prevedere che la legge rechi un termine di cessazione dell'efficacia dell'attribuzione dell'autonomia ampliata.

2. Anche prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, lo Stato o la Regione possono assumere l'iniziativa per la revisione dell'intesa, da definirsi secondo le modalità procedurali stabilite all'articolo 2.

Relazione illustrativa

Con questo disegno di legge si intende assicurare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, disciplinando lo svolgimento degli atti della procedura legislativa rinforzata necessaria per l'ampliamento dei profili di autonomia di singole regioni a statuto ordinario. La predetta disposizione costituzionale, come noto, dopo l'enunciazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto speciale, prevede che *“Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.”*.

Dato il tenore di tale previsione costituzionale, appare necessario, in particolare, introdurre una regolazione legislativa dell'iniziativa regionale, dell'acquisizione del parere degli enti locali e della formazione dell'intesa fra lo Stato e la Regione, nonché dei rapporti fra l'intesa e la legge e fra queste ed i principi del federalismo fiscale e finanziario di cui alla legge statale di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In ordine a tali profili, l'assenza di parametri procedurali e sostanziali di carattere generale, comportando un quadro di incertezza istituzionale ed il rischio di incongruenze giuridico-finanziarie nei singoli, ipotetici interventi legislativi per l'ampliamento dell'autonomia di regioni a statuto ordinario, costituirebbe, invero, un ostacolo rilevante ai fini della concreta applicazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il presente disegno di legge mira, dunque, ad apprestare per l'ordinamento una legge ordinaria che può essere considerata - analogamente ad altre, risalenti o recenti, come ad esempio la legge 11 marzo 1953, n. 87 (“Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”), la legge 25 maggio 1970, n. 352 (“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”) o la legge 5 giugno 2003, n. 131 (“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”) - di attuazione della Costituzione, in ragione del carattere generale e fondamentale dei principi in essa contenuti e della sua diretta strumentalità in favore delle future procedure legislative rinforzate aventi ad oggetto, ciascuna, l'ampliamento dell'autonomia di una regione a statuto ordinario.

Nel merito, l'articolato si ispira, in parte, a taluni criteri procedurali seguiti in relazione all'approvazione con legge delle intese che, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione sono chiamate a regolare i rapporti con lo Stato delle confessioni religiose diverse da quella cattolica.

Quanto all'acquisizione dei pareri degli enti locali, il disegno di legge orienta la propria attenzione sulle determinazioni di organismi rappresentativi, piuttosto che su forme di consultazione diretta delle popolazioni locali, stante la palese diversità, al riguardo, della formulazione dell'articolo 116, terzo comma, rispetto ad altre disposizioni costituzionali, come quelle degli articoli 132 e 133. Si riconosce un ruolo peculiare al Consiglio delle autonomie locali, là dove sia concretamente istituito, e, in mancanza, si rimette all'autonomia regionale di stabilire forme e modalità alternative di consultazione degli enti locali.

Principio cardine del disegno di legge è, infine, sul piano sostanziale, in conformità con l'espresso dettato dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, quello della necessità che

l'ampliamento dell'autonomia regionale ordinaria sia sostenuto da una specifica regolazione dei rapporti finanziari, coordinata con la disciplina generale di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e rispettosa dei principi di perequazione e solidarietà.

L'**articolo 1** enuncia l'oggetto della legge.

L'**articolo 2** disciplina il procedimento di definizione dell'intesa e di presentazione del disegno di legge per l'attribuzione dell'autonomia ampliata.

Nel comma 1 è previsto che l'iniziativa spetta alla Regione, che la esercita, secondo modalità e forme da essa stessa stabilite, presentando la propria proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari regionali da lui delegato e provvedendo preliminarmente ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali, ove istituito, ovvero a consultare gli enti locali secondo forme e modalità stabilite nello statuto o in un'apposita legge regionale, che al riguardo possono prevedere l'acquisizione del parere di associazioni rappresentative dei comuni e delle province a livello regionale.

Nel comma 2 si prevede lo svolgimento dell'istruttoria sullo schema di intesa e la sua presentazione all'approvazione del Governo, a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari regionali da lui delegato. Si stabilisce, inoltre, che lo schema di intesa deve contenere una specifica regolazione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione, coerente e coordinata con la disciplina generale sul federalismo fiscale e finanziario.

Il comma 3 dispone che l'intesa sia sottoscritta dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Regione e che a ciò segua la deliberazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge di attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Al comma 4 si prevede che tale legge rechi le disposizioni che disciplinano l'autonomia regionale ampliata sulla base dell'intesa e che quest'ultima costituisca parte integrante della legge, in forma di allegato.

Il comma 5 dispone che la legge indichi le norme contrastanti con l'intesa, che cessano di avere efficacia nei confronti della Regione interessata.

L'**articolo 3** si occupa della verifica e della revisione dell'intesa.

Il comma 1 stabilisce che la verifica viene effettuata nel termine fissato dall'intesa o comunque al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge attributiva delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia regionale e prevede che possa essere fissato un termine di cessazione dell'efficacia dell'attribuzione dell'autonomia ampliata.

Il comma 2 dispone che in ogni momento lo Stato o la Regione possano assumere l'iniziativa per la revisione dell'intesa, da definirsi secondo le modalità procedurali stabilite nell'articolo 2 della legge.